



COMUNE DI VISCHE

REGOLAMENTO
PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
E DELLE ATTIVITÀ TRADIZIONALI
E L'ISTITUZIONE DELLA
DE.Co

Indice

Art. 1	Finalità e ambito di applicazione.....	3
Art. 2	Definizioni	3
Art. 3	Istituzione della De.Co.....	3
Art. 4	Marchio De.Co.....	4
Art. 5	Utilizzo del marchio De.Co.....	4
Art. 6	Istituzione del Registro De.Co.....	4
Art. 7	Requisiti per l'attribuzione della De.Co ai prodotti locali.....	5
Art. 8	Segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro.....	6
Art. 9	Commissione.....	6
Art. 10	Sanzioni.....	7
Art. 11	Controlli	7
Art. 12	Struttura organizzativa.....	7
Art. 13	Le iniziative comunali	8
Art. 14	Le tutele e le garanzie.....	8
Art. 15	Le attività di coordinamento.....	8
Art. 16	Relazione annuale	8
Art. 17	Norme finali	8

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a. dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni, che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un "Registro dei Prodotti De.Co (Denominazione Comunale)";
 - b. dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che, a motivo del loro consistere culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 12 del presente regolamento;
 - c. di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
 - d. di rilasciare un "Marchio De.Co (Denominazione Comunale)" al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. L'aggettivo "tipico" è inteso come sinonimo di "tradizionale", attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

Art. 3

Istituzione della Certificazione De.Co

1. Per i fini di cui al presente regolamento è istituita la Certificazione De.Co, per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Vische.
2. Attraverso la Certificazione De.Co si mira a:
 - a. conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b. tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

Art. 4
Marchio De.Co

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 6 viene adottato un apposito logo identificativo, che verrà definito nella prima commissione.
2. Il Comune di Vische, proprietario del marchio De.Co, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ritenga ciò utile ed opportuno.
3. L'utilizzo del marchio De.Co è gratuito.
4. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro-alimentari iscritti nel registro De.Co deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.Co. Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi, per la successiva vendita o trasformazione, il prodotto De.Co deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente e/o trasformatore ed il quantitativo del prodotto De.Co ceduto.
5. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il Responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione ovvero il diniego motivato della stessa.

Art. 5
Utilizzo del Marchio De.Co

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co" e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 6, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali.
3. Il logo De.Co deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co
4. Il logo De.Co può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto potrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore.
6. Il Comune di Vische, proprietario del logo De.Co, può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

Art. 6
Istituzione del Registro dei Prodotti De.Co

1. Viene istituito presso l'Ufficio competente del Settore Amministrativo un apposito registro, denominato "Registro dei Prodotti De.Co", per tutti i prodotti tipici del Comune di Vische nel settore agro-alimentare.

2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - a. i prodotti a Denominazione Comunale (De.Co);
 - b. le imprese, con sede legale o operativa in Vische, che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - c. gli estremi del provvedimento che dispone l'iscrizione dei prodotti e le eventuali successive modificazioni.
4. Su proposta della commissione di cui all'art. 9, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
5. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
 - a. prodotti di origine animale, carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - b. vini, distillati, liquori, cocktail e bevande analcoliche;
 - c. paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria;
 - d. piatti tradizionali della cucina vischese.
6. L'elencazione di cui al comma precedente ha, comunque, carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
7. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
8. Una stessa impresa può ottenere la De.Co per più prodotti diversi.
9. Per ogni prodotto De.Co è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 7

Requisiti per l'attribuzione della De.Co ai prodotti locali

1. I prodotti, per ottenere il riconoscimento della De.Co, devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Vische ed essere strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparate con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli e cerealicoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co, devono essere osservate tutte le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (OGM).
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dall'organo di governo, su proposta della Commissione di cui all'art. 9, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale e/o regionale.

Art. 8

Segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro

1. L'istanza di iscrizione nel Registro dei Prodotti De.Co, in carta resa legale, deve essere presentata dal produttore (sia esso imprenditore agricolo, artigiano o esercente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche temporanea in occasione di sagre, fiere ed eventi di vario genere).
2. L'istanza deve essere corredata da una adeguata documentazione, in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo e, comunque, ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.
3. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro De.Co si pronuncia la Commissione di cui all'art. 9.
4. L'Amministrazione comunale può, in ogni tempo, promuovere l'iscrizione nel Registro di prodotti, ricette o piatti tipici della tradizione vischese.

Art. 9

Commissione

1. L'esame delle richieste d'iscrizione nel Registro dei Prodotti De.Co è affidato ad un'apposita Commissione nominata dalla Giunta comunale e composta da:
 - a. Sindaco o suo delegato (Assessore o Consigliere incaricato), in qualità di Presidente;
 - b. un esperto del settore agro-alimentare e/o eno-gastronomico locale in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza nelle materie oggetto del regolamento;
 - c. un esperto di storia e tradizioni locali;
 - d. un consigliere di maggioranza;
 - e. un consigliere di minoranza.

La scelta degli esperti di cui alle lettere b) e c) avverrà a seguito di avviso pubblico di selezione, mentre i consiglieri di cui alle lettere d) ed e) saranno segnalati dai capigruppo consiliari.

2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
3. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Funge da segretario un dipendente del Settore Amministrativo.
4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
5. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
6. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
7. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al Registro e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una

scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

8. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proposte alla Giunta comunale, la quale, con propria deliberazione, approva la scheda identificativa e/o il disciplinare di produzione dei singoli prodotti e ne dispone l'iscrizione nel registro De.Co.
9. L'iscrizione nel Registro De.Co avviene a cura del Responsabile del procedimento ed è esente dalle spese di istruttoria.
10. L'accoglimento della richiesta è comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla deliberazione della Giunta comunale, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.
11. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro dei Prodotti De.Co a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.
12. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.
13. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.Co.

Art. 10

Sanzioni

1. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co, da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.
2. Costituiscono causa di revoca della De.Co e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a. il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, fatta salva la regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b. il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co;
 - c. la perdita dei requisiti previsti per la De.Co;
 - d. l'uso difforme o improprio del logo De.Co, accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 9, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;
 - e. gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.
3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 11

Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione e/o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della Polizia Municipale, anche da altri organi appositamente preposti per legge a questa tipologia di controllo.

Art. 12

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa comunale delegata all'esecuzione del presente regolamento viene individuata nel Settore Affari generali, che opererà in sinergia con gli altri settori comunali

eventualmente interessati, in particolare con gli uffici competenti in materia di commercio ed agricoltura.

Art. 13

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti di comunicazione di cui ha la disponibilità, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.Co (Denominazione Comunale), forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.

Art. 14

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua forme di coordinamento con tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 16

Relazione annuale

1. Con scadenza semestrale, a partire dall'entrata in vigore del regolamento come previsto dall'art 17, il responsabile di cui all'art. 12 rende all'organo di governo una dettagliata relazione sulle iniziative di attuazione del regolamento.

Art. 17

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore nelle forme previste dal vigente statuto comunale.

